

PARTE GENERALE

TERZA SEZIONE

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, lettera b, del Decreto Legislativo n. 231/01, prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento sia affidato ad un Organismo di Vigilanza, in composizione mono o plurisoggettiva.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e autonomia, ed in grado di garantire continuità d'azione.

Non può far parte dell'Organismo di Vigilanza un soggetto già condannato per uno dei reati contemplati nel decreto.

L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cioè di un'autonomia di tipo decisionale rispetto alla società ed ai vertici della stessa, tale da garantire che l'organismo sia indipendente e possa espletare le proprie funzioni libero da pressioni e condizionamenti, e non dovrà essere coinvolto in attività di gestione che esorbitino dai compiti specificamente assegnati in funzione della sua propria attività.

L'Organismo di Vigilanza dovrà essere dotato di autonomia anche a livello patrimoniale, per evitare che l'Organismo possa venire a trovarsi in situazione di sudditanza.

L'interpretazione pedissequa della norma, e pertanto l'esigenza di rispettare i requisiti di autonomia e indipendenza di ogni singolo membro, porterebbe ad escludere a priori dalla composizione dell'Organismo di Vigilanza qualsivoglia risorsa interna, privando in tal modo lo stesso di un soggetto dotato di elevata professionalità ed esperienza.

Per evitare ciò, Confindustria, nell'elaborazione delle linee guida, ha affermato che il rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza deve essere valutato considerando l'Organismo di Vigilanza nella sua globalità.

L'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile, ovvero sia disporre di tutte le cognizioni tecniche per espletare con serietà ed efficacia le funzioni affidategli, e svolgere la propria attività di aggiornamento, vigilanza e controllo con continuità.

Il Decreto prevede espressamente che nelle piccole e medie imprese i compiti dell'Organismo di Vigilanza possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

Il Decreto non fornisce alcuna definizione di piccola impresa; si dovrà fare riferimento alla struttura organizzativa della società, quindi ad esempio potrà ritenersi di essere in presenza di una piccola impresa allorché la struttura è di tipo elementare, nella quale la funzione di governo economico e di direzione sono svolte da un'unica direzione generale, quando cioè il potere decisionale si concentra in una o due figure.

In questi casi, appare evidente la difficoltà di individuare una dissociazione tra la volontà dell'agente persona fisica e la volontà dell'ente, proprio a causa della forte compenetrazione esistente tra tali soggetti.

Come meglio indicato nel Regolamento di cui l'Organismo di Vigilanza di AGRICOLTURA E' VITA si è dotato -All. n. 4 del presente Modello-, all'Organismo di Vigilanza sono affidate le attività di vigilanza e controllo, di aggiornamento del modello e di formazione; questi dovrà cioè assicurare che i comportamenti posti in essere all'interno di AGRICOLTURA È VITA corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo definito, che lo stesso sia adeguato, efficace ed effettivamente capace di prevenire la commissione dei reati, e che i destinatari ne siano stati adeguatamente informati circa contenuto e finalità.

I suddetti compiti di attuazione, di vigilanza e di aggiornamento si esplicano in via generale nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione.

Nell'esercizio di tali poteri e nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni ad ogni informazione per le attività di indagine, analisi e controllo, e può richiedere chiarimenti ed approfondimenti a tutti i responsabili, coordinatori, dipendenti, consulenti e collaboratori interni ed esterni dell'associazione, consultare la documentazione inerente l'attività svolta dai soggetti preposti e ottenere, se del caso, relazioni scritte in merito a determinate singole attività o contatti, collaborando con il responsabile.

In particolare, esamina periodicamente, a campione, atti e contratti intercorsi e conclusi con la Pubblica Amministrazione, verifica la conoscenza del Modello da parte del personale e valuta le richieste e le segnalazioni pervenutegli.

Sulla base dei risultati della suddetta attività di verifica e sulla scorta delle segnalazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza, con le modalità di cui al proprio Regolamento, riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello o a specifiche e significative situazioni, e conseguentemente propone gli adeguamenti e gli aggiornamenti che ritiene opportuni.

Il Decreto in esame prescrive che tutti i soggetti che operano all'interno dell'associazione, o comunque per conto o nell'interesse della stessa, e svolgono funzioni operative nell'ambito delle attività "a rischio", attuino una costante ed efficace informazione diretta all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo deve essere informato, mediante segnalazioni da parte degli organi sociali, dei dipendenti, dei consulenti e dei partners, in merito ad eventi che potrebbero generare la responsabilità di AGRICOLTURA È VITA, o circa problemi ed argomenti correlati all'applicazione ed alle tematiche inerenti il Modello.